

REGOLAMENTO

C.C.V.P.S.

GESTITA IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI
MARIANO COMENSE, CARUGO,
FIGINO SERENZA, INVERIGO E NOVEDRATE

DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PROCEDURALI AI FINI DEL RILASCIO DELLE LICENZE/AGIBILITA' DI CUI AGLI ARTT. 68-69 E 80 DEL T.U.L.P.S. E PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E/O IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Approvato con:

- Deliberazione Consiliare n. 5 del 20/02/2026 del Comune di Carugo;

INDICE

ART. 1 - OGGETTO	3
ART. 2 - DEFINIZIONI	3
TITOLO PRIMO	4
DEFINIZIONE INDIRIZZI PROCEDURALI AI FINI DEL RILASCIO DELLE LICENZE/AGIBILITA' DI CUI AGLI ARTT. 68-69 E 80 DEL T.U.L.P.S.	4
ART. 3 - ATTIVITÀ' SOGGETTE AL RILASCIO DELL'AGIBILITA' DI CUI ALL'ART. 80 DEL REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931 N. 773 (TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA)	4
ART. 4 - ATTIVITÀ' CULTURALI	5
ART. 5 - ATTIVITÀ NON SOGGETTE AD AGIBILITA' DI CUI ALL'ART. 80 REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773 (TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA)	5
ART. 6 - PROCEDIMENTI FINALIZZATI AL RILASCIO DELLA AGIBILITÀ' ART. 80, NONCHE' DELLE LICENZE ART. 68 E ART. 69 DEL REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773 (TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA)	6
ART. 7- PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA	7
ART. 8 - SUBINGRESSO NELLE ATTIVITÀ' DI PUBBLICO SPETTACOLO	8
ART. 9 - ALLESTIMENTI TEMPORANEI DI PUBBLICO SPETTACOLO CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE CHE SI CONCLUDONO ENTRO LE ORE 24 DEL GIORNO DI INIZIO	8
ART. 10 - ALLESTIMENTI TEMPORANEI CHE SI RIPETONO NON OLTRE DUE ANNI DALLA VERIFICA DI AGIBILITÀ	9
TITOLO SECONDO	9
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E/O IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO GESTITA IN FORMA ASSOCIATA	9
ART.11 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE	9
ART. 12 - COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE	10
ART. 13- CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE	11
ART. 14- RIUNIONI	12
ART. 15 - PARERI E VOTAZIONI	12
ART. 16 - VERBALE DI RIUNIONE	12
ART. 17 - COMMISSIONE RISTRETTA DI CONTROLLO	13
ART. 18 - COMPENSI E SPESE DI VERIFICHE E SOPRALLUOGO	13
ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE	13

ART. 1 - OGGETTO

Il presente atto disciplina il funzionamento della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo gestita in forma associata dai Comuni di Mariano Comense, Figino Serenza, Carugo, Inverigo e Novedrate, d'ora innanzi denominata semplicemente Commissione, di cui all'art. 141 e seguenti del R.D. 06/05/1940 n. 635, "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18/6/1931, n.773)", così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28/5/2001, n. 311 e dall'art 4 del D.lgs. n. 222/2016 e definisce indirizzi procedurali ai fini del rilascio delle licenze di cui agli artt. 68, 69 ed agibilità art. 80 del R.D. 18.06.1931, n. 773.

ART. 2 - DEFINIZIONI

In base a quanto disposto dal D.M. 19.08.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", ai fini del presente si intende:

- a) per *luogo pubblico* quello cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze, parchi pubblici, ecc.);
- b) per *luogo aperto al pubblico* quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso);
- c) per *luogo esposto al pubblico* quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile, un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
- d) per *spettacoli* quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: cinema, teatro);
- e) per *trattenimenti* quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es.: ballo);
- f) per *manifestazioni temporanee* le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;
- g) per *allestimenti temporanei* le strutture ed impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
- h) per *locali* l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
- i) per *spettacoli viaggianti* le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento anche se le attrazioni sono collegate al suolo in maniera stabile;
- j) per *parchi di divertimento* i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni. Sono classificati come parchi di divertimento anche i complessi di impianti e attrezzature con ricostruzioni ambientali o simili qualora in essi siano presenti anche attrazioni dello spettacolo viaggiante;
- k) per *parchi di divertimento permanenti* si intendono quelli il cui esercizio si svolge nella stessa area per un periodo non inferiore a 120 giorni lavorativi per anno solare e, trascorso tale periodo, almeno l'80% delle attrazioni resta per l'intero anno solare sull'area nella quale è stato esercitato il parco.

Inoltre ai fini del presente Regolamento:

- per *Agibilità* si intende il provvedimento amministrativo, riguardante locali ed impianti, rilasciato ai sensi dell'art. 80 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- Per *commissione* si intende la Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo associata dei Comuni di Mariano Comense, Figino Serenza, Carugo, Inverigo e Novedrate di cui all'art. 141 e seguenti del R.D. 06/05/1940 n. 635, "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18/6/1931, n.773)";

TITOLO PRIMO

DEFINIZIONE INDIRIZZI PROCEDURALI AI FINI DEL RILASCIO DELLE LICENZE/AGIBILITA' DI CUI AGLI ARTT. 68-69 E 80 DEL T.U.L.P.S.

ART. 3 - ATTIVITÀ' SOGGETTE AL RILASCIO DELL'AGIBILITA' DI CUI ALL'ART. 80 DEL REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931 N. 773 (TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA)

1. Sono subordinati al rilascio dell'agibilità, dando atto che le verifiche e gli accertamenti della Commissione comunale di Vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una **relazione tecnica di un professionista** iscritto nell'albo degli ingegneri, o nell'albo degli architetti, o nell'albo dei periti industriali, o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno, **i locali e gli impianti di cui in seguito, con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone**. La relazione del libero professionista di cui al comma 1 deve essere redatta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia igienico sanitarie, ambientali, di sicurezza e antincendio fra le quali il D.M. 19 agosto 1996 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" ed il D.M. 18 marzo 1996 recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" e delle altre disposizioni normative e regolamentari vigenti.
Per "capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone" deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e/o in piedi autorizzati. Nel computo, quindi, non deve essere conteggiato il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico ovvero, se trattasi di spettacoli all'aperto, aree non delimitate da transenne.
2. Sono subordinate al rilascio dell'agibilità, **previo parere della Commissione Comunale**, le seguenti strutture purché di capienza da 201 a 1.300 persone:
 - a) teatri, compresi quelli con copertura a tenda;
 - b) cinematografi e cinema-teatri dotati di scena o altri spazi per rappresentazioni e spettacoli;
 - c) complessi di spettacoli viaggianti, se superiori alle **dieci unità**;
 - d) circhi.
3. Sono subordinate al rilascio dell'agibilità, **previo parere della Commissione Comunale**, le seguenti ulteriori strutture, purché di capienza da 201 a 5.000 persone:
 - a) locali di trattenimento ed attrazioni varie, compresi gli spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
 - b) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club;

- c) parchi di divertimento;
 - d) spazi all'aperto **delimitati** o **attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico** ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo;
 - e) locali multiuso, ovvero adibiti occasionalmente ad attività di trattenimento o spettacolo ed ordinariamente adibiti ad altra attività;
 - f) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse;
 - g) impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori;
 - h) piscine natatorie pubbliche con postazioni per lo stazionamento del pubblico.
4. Sono subordinate al rilascio dell'agibilità, **previo parere della Commissione Provinciale** di vigilanza, di cui all'art. 142 del R.D. n. 635/1940, le seguenti strutture: i locali, strutture ed impianti con **capienza superiore** a quella indicata ai commi precedenti.
5. L'ottenimento dell'agibilità di cui all'art 80 non esonera dall'obbligo di munirsi delle licenze di cui agli articoli 68 e 69 TULPS ove dovute.

ART. 4 - ATTIVITÀ' CULTURALI

1. Ai sensi dell'art 7 del Decreto Legge 27.12.2024 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 16, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

ART. 5 - ATTIVITÀ NON SOGGETTE AD AGIBILITÀ' DI CUI ALL'ART. 80 REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773 (TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA)

1. Non sono soggetti al rilascio di agibilità art. 80 e al parere da parte della Commissione Comunale poiché non dovuti:
- a) i luoghi ed allestimenti all'aperto destinati occasionalmente a pubblico spettacolo o a manifestazioni varie, anche in presenza di palchi o pedane di qualsiasi altezza, purché siano privi di strutture per **lo stazionamento o il contenimento del pubblico** (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, etc.) e le attrezzature elettriche e di amplificazione siano a questo non accessibili (Parere Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, prot. n. P529/4109 del 02.07.2003);
 - b) le singole attrazioni di spettacolo viaggiante, anche riunite, in numero inferiore a 10 unità;

- c) le sagre, le fiere ed i mercati, le sale convegni e sale riunioni, le mostre ed esposizioni, purché, non vi si svolgano attività di trattenimento e spettacolo al pubblico;
 - d) i circoli privati con eventuali attività di trattenimento e spettacolo nei confronti dei soli associati;
 - e) Gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività musicale senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo, e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo **non sia prevalente** rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e che la capienza e l'afflusso non sia superiore a 100 persone.
 - f) gli allestimenti temporanei (quali stands gastronomici, tendoni, tensostrutture, ecc.) a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, **nei quali il trattenimento non sia prevalente e senza l'apprestamento di spazi o elementi per lo svolgimento dell'attività di ballo o che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo**;
 - g) gli impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
 - h) sale giochi;
2. L'installazione all'aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il pubblico o gli artisti in ogni caso deve comunque essere rispondente alle disposizioni di cui al DM 19 agosto 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo". L'eventuale installazione di tribune deve essere conforme alle vigenti disposizioni sugli impianti sportivi.
3. Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del decreto sopracitato in quanto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, **è fatto comunque obbligo** di tenere a disposizione in loco da parte dell'organizzatore, per eventuali controlli da parte delle autorità preposte:
- la idoneità statica delle strutture allestite
 - la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati,
 - una dichiarazione che attesti il corretto e regolare approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.
4. L'assenza dall'obbligo di ottenimento dell'agibilità art 80 non esonera dall'obbligo di munirsi delle licenze di cui agli articoli 68 e 69 TULPS ove dovute.

ART. 6 - PROCEDIMENTI FINALIZZATI AL RILASCIO DELLA AGIBILITÀ' ART. 80, NONCHE' DELLE LICENZE ART. 68 E ART. 69 DEL REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773 (TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA)

1. Come disciplinato nel verbale del comitato tecnico di sportello del 21/10/2004 avente ad oggetto "procedimenti di competenza dello sportello unico", competono al SUAP le procedure inerenti l'agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S., nonché le eventuali autorizzazioni amministrative d'esercizio ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., **per impianti ed attrezzature permanenti**.
2. Competono invece ai singoli comuni le procedure inerenti i medesimi procedimenti **per attività, attrezzature eventi e/o manifestazioni a carattere temporaneo**.

3. Sono in ogni caso di competenza dei singoli comuni e delle autorità di pubblica sicurezza le **attività di controllo e sanzionatorie**.
4. La domanda per il rilascio dell'agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S., nonché delle eventuali autorizzazioni amministrative d'esercizio ai sensi degli artt. 68 e 69 ove dovute, ovvero la segnalazione certificata di inizio attività, se prevista, deve pervenire al Suap attraverso il portale impresa in un giorno <https://www.impresainungiorno.gov.it>, corredata dalla documentazione necessaria nelle modalità di cui all'art. 7.
5. Qualora necessiti di intervento della commissione comunale o provinciale deve essere allegata la prescritta documentazione per l'esame del progetto da parte della Commissione, a pena dell'impossibilità di procedere.
6. Qualora l'istanza sia ritenuta procedibile verrà convocata la commissione comunale entro 15 gg dal ricevimento della stessa ovvero inoltrata richiesta alla competente commissione provinciale.
7. Qualora l'istanza rientri tra quelle a carattere temporaneo di competenza comunale, il Suap la trasmette al comune per gli adempimenti di competenza e ove necessario provvede alla convocazione della commissione.
8. Qualora il SUAP riscontri carenze documentali, quest'ultimo ne dà comunicazione al richiedente, assegnando congruo termine per l'integrazione o la rettifica, decorso il quale l'istanza verrà conclusa con esito negativo.
9. L'esito dell'esame del progetto da parte della Commissione e le eventuali prescrizioni da questa impartite è comunicato dal Suap all'interessato che, al fine di consentire il successivo sopralluogo di verifica, dà comunicazione alla Commissione dell'ultimazione dei lavori e dell'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni della Commissione.
10. Le richieste di agibilità art 80, licenze art 68 e 69 del TULPS nonché i pareri alla Commissione sono subordinati al versamento dei diritti di segreteria determinati e approvati con delibera di Giunta Comunale del Comune Capofila.
11. Il versamento dei diritti è condizione preliminare e vincolante per l'esame e gli accertamenti relativi alle richieste presentate.
12. Nessun pagamento è dovuto per le iniziative organizzate dai comuni facenti parte dello sportello.
13. **In caso di urgenza, per eventi temporanei, il parere rilasciato dalla Commissione in fase di sopralluogo, sottoscritto da tutti i componenti, costituisce titolo abilitativo ai sensi dell'art. 68, 69 e 80 del TULPS.**

ART. 7- PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., nonché delle eventuali connesse autorizzazioni amministrative d'esercizio ai sensi degli artt. 68 e 69 sempre del T.U.L.P.S., che necessita di intervento della CCVLPS deve pervenire 60 giorni prima della data dell'evento (tramite il portale istituzionale al seguente indirizzo: <https://www.impresainungiorno.gov.it>, allegando la prescritta documentazione per l'esame del progetto da parte della Commissione), a pena dell'impossibilità di procedere alla sua valida costituzione, salvo i casi di documentata urgenza al fine di consentire lo svolgimento delle due fasi (esame progetto e sopralluogo).

Qualora l'istanza riguardi il rilascio dell'agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., nonché le eventuali connesse autorizzazioni amministrative d'esercizio ai sensi degli artt. 68 e 69 sempre del T.U.L.P.S per la quale non è stabilita una data certa di svolgimento dell'evento, sarà

necessario tener conto delle tempistiche di convocazione e funzionamento della commissione di cui agli artt. 6 e 13 del presente regolamento e la conclusione del procedimento è fissata in 120 giorni.

ART. 8 - SUBINGRESSO NELLE ATTIVITÀ' DI PUBBLICO SPETTACOLO

1. Il trasferimento della proprietà o della gestione di locali e complessi di pubblico spettacolo con modifica, anche parziale, dello stato dei luoghi, impianti ed attrezzature, anche tecnologiche, è soggetto alle procedure di cui al presente regolamento.
2. In caso di cambio di titolarità o gestione senza modifiche dello stato dei luoghi, impianti ed attrezzature, anche tecnologiche, rispetto alla più recente verifica di agibilità della Commissione, attestata da tecnico, la ripresa dell'attività a nome del nuovo titolare non necessita di nuova verifica di agibilità.
3. È fatta salva la facoltà di controllo di cui all'articolo precedente.
4. La modifica del soggetto organizzatore di una manifestazione a carattere temporaneo prima dell'inizio della stessa, è resa nota al Comune ove si svolge l'evento ed al SUAP.

ART. 9 - ALLESTIMENTI TEMPORANEI DI PUBBLICO SPETTACOLO CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE CHE SI CONCLUDONO ENTRO LE ORE 24 DEL GIORNO DI INIZIO

1. L'effettuazione di manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo con capienza pari o inferiore a 200 persone che si svolgono nell'arco di una sola giornata e si concludono entro le ore 24.00 della medesima è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.), ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90, sostitutiva della licenza di cui agli articoli 68 o 69 del TULPS, da presentarsi al SUAP tramite il seguente indirizzo: <https://www.impresainungiorno.gov.it>. che la trasmette al comune per gli adempimenti di competenza;
2. È consentito l'inoltro di più S.C.I.A. in giorni consecutivi o successivi per i medesimi locali o spazi all'aperto solo se relativa a manifestazioni di pubblico spettacolo differenti per il soggetto organizzatore, l'oggetto della manifestazione, l'allestimento e la presentazione pubblicitaria.
3. Alla S.C.I.A. è allegata relazione tecnica, redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno 19/8/1996 e successive modifiche nonché, ricorrendone i presupposti, il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti ed antincendio nel caso di locali ed impianti con capienza superiore a 100 persone.
4. Conformemente alla natura della S.C.I.A. che consente l'inizio immediato dell'attività dopo la sua presentazione e la sostituzione di ogni atto e parere con autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni o certificazioni non è richiesto né esame del progetto né sopralluogo.
5. La S.C.I.A. può essere inoltrata dopo l'allestimento delle attrezzature e degli impianti ed è corredata da:
 - a. dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture da parte di professionista abilitato;
 - b. dichiarazione di conformità alla regola d'arte degli impianti elettrici e di adduzione del gas ai sensi del D.M. 37/2008 rilasciata dall'impresa che ha eseguito gli interventi;

- c. certificato di collaudo tecnico funzionale degli impianti da parte di professionista abilitato.
 - d. Piano safety e security;
6. Qualora siano presenti impianti per lo stazionamento o delimitazione del pubblico dovrà essere ottenuta agibilità di cui all'art. 80 da rilasciare secondo le modalità definite dall'art. 3 del presente Regolamento.

ART. 10 - ALLESTIMENTI TEMPORANEI CHE SI RIPETONO NON OLTRE DUE ANNI DALLA VERIFICA DI AGIBILITÀ

1. Fatta salva la facoltà di controllo e salvo che per la natura dei luoghi la Commissione non ritenga necessaria una nuova verifica delle condizioni di sicurezza, questa non è effettuata per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali sia stato già rilasciata agibilità in data non anteriore a due anni rispetto a quella di inizio della manifestazione, purché l'allestimento della stessa non sia stato modificato rispetto a quello già stato oggetto di verifica.
2. L'assenza di modifiche rispetto alla situazione già verificata è oggetto di dichiarazione congiunta del richiedente l'autorizzazione e di un tecnico incaricato, nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, attestante altresì il rispetto di eventuali prescrizioni a suo tempo impartite in sede di verifica di agibilità.
3. Non sono considerate modifiche degli allestimenti, impianti ed attrezzature le variazioni palesemente ininfluenti ai fini della sicurezza, come da espressa dichiarazione del tecnico.
4. Effettuato l'allestimento della manifestazione e prima del suo inizio l'interessato trasmette al SUAP ed al Comune ove ha sede l'allestimento o l'impianto:
 - a) dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture da parte di professionista abilitato;
 - b) dichiarazione di conformità alla regola d'arte degli impianti elettrici e di adduzione del gas ai sensi del Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. rilasciata dall'impresa che ha eseguito gli interventi;
 - c) certificato di collaudo tecnico funzionale degli impianti da parte di professionista abilitato.

In tema di emissioni rumorose delle manifestazioni di pubblico spettacolo si osserva la legge n. 447/1995. L'attività svolta deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

TITOLO SECONDO

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E/O IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO GESTITA IN FORMA ASSOCIATA

ART.11 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione provvede, ai fini dell'applicazione dell'art. 80 del T.U.L.P.S., a verificare la solidità e la sicurezza dei locali, degli impianti, delle attrezzature nonché dei luoghi sede di pubblico trattenimento e/o spettacolo, di cui all'art. 3, fatti salvi i casi in cui la relativa competenza risulti attribuita alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ovvero salvo i casi in cui le verifiche e gli accertamenti sono sostituita dalla

relazione a firma di un tecnico abilitato , così come previsto dall'art. 142 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.

2. L'intervento della Commissione si articola in due distinte e consequenziali fasi, come segue:
 - la prima, **di esame progetto**, è quella in cui la Commissione esprime il proprio parere dopo aver accertato la conformità del progetto presentato alla vigente normativa in materia di sicurezza, solidità ed igiene, previa acquisizione (ove previsto) del parere di conformità, sotto l'aspetto antincendio, da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - la seconda, successiva, **di verifica e accertamento**, è quella in cui, a lavori ultimati, la Commissione si reca in sopralluogo al fine di verificare e accertare se la struttura è stata realizzata in conformità al progetto precedentemente presentato ed approvato. Tale verifica deve essere eseguita almeno 2 giorni prima dell'evento, fatte salve diverse valutazioni da parte della Commissione. Ove il procedimento di verifica si concluda con l'espressione di un parere favorevole con prescrizioni, l'avvenuto adempimento delle stesse dovrà essere eseguito dalla Commissione prima dell'evento fatte salve diverse valutazioni della stessa.
3. In particolare, la Commissione, ai sensi dell'art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (TULPS) provvede a:
 - a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
 - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18.3.1968, n. 337, (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante) e le condizioni di tutela del benessere animale nonché le condizioni di detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica da parte dei circhi e mostre faunistiche permanenti e viaggianti (Legge 7.2.1992, n. 150 e Legge 13.12.1998, n. 426), ancorché non impiegati negli spettacoli.
 - e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;
 - f) stabilire, nell'ambito delle competenze e dei limiti fissati dall'art.3 del presente, l'entità del servizio di vigilanza dei vigili del fuoco in conformità alle disposizioni del D.M. 22.02.1996.
4. La commissione è inoltre competente in materia di registrazione ed assegnazione del codice identificativo delle attrazioni di spettacolo viaggiante, ai sensi delle disposizioni vigenti.

ART. 12 - COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è così composta:
 - a) dal Sindaco del comune interessato dal procedimento o suo delegato, che la presiede;
 - b) dal Comandante del corpo di polizia locale interessato dal procedimento o suo delegato;
 - c) dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico o da un medico dallo stesso delegato;

- d) dal Dirigente/Responsabile del Servizio tecnico Comunale interessato dal procedimento o suo delegato;
 - e) dal Comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;
 - f) da un Esperto di Elettrotecnica.
2. Alle riunioni della Commissione partecipa, con funzione di segretario, il responsabile del Suap del comune capofila o suo delegato.
 3. Qualora risulti necessario in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale, strutture o impianto da verificare, sono aggregati alla Commissione, limitatamente al singolo procedimento i seguenti componenti esperti:
 - a) un esperto in acustica
 - b) un esperto in altra disciplina tecnica (strutturale, sismica, ecc..), in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale, struttura o dell'impianto da verificare;
 - c) un rappresentante e/o delegato del CONI in occasione di valutazione di progetti relativi a nuovi impianti sportivi;
 4. La Commissione è nominata con decreto del Sindaco del comune Capofila.
 5. Le nomine degli esperti effettivi e supplenti sono effettuate dal Sindaco del comune capofila scegliendo tra professionisti esperti. Tali nomine potranno essere revocate solo con atto motivato.
 6. Ciascuno dei soggetti indicati ai commi precedenti potrà designare un delegato che parteciperà alle sedute della commissione qualora il titolare non possa intervenire. I delegati dovranno comunque essere in possesso dei requisiti professionali idonei previsti dalle normative vigenti.
 7. La Commissione rimane in carica tre anni e, alla scadenza, continua ad operare fino alla nomina di quella nuova.
 8. I componenti della Commissione possono essere destituiti e/o sostituiti in qualsiasi momento con atto motivato del Sindaco del comune Capofila.

ART. 13- CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata dal segretario, almeno 20 giorni prima della seduta o del sopralluogo, salvo motivati casi di urgenza, per i quali il termine può essere ridotto.
2. L'avviso di convocazione è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata a tutti i soggetti coinvolti e deve contenere la data, il luogo di svolgimento della seduta o del sopralluogo e gli argomenti da trattare.
3. Nel caso di soggetti che intervengono in rappresentanza di enti pubblici l'avviso è inviato all'Organismo o Ente di appartenenza del componente la Commissione Comunale, che provvederà a trasmetterlo al rappresentante designato.
4. I componenti effettivi, se impossibilitati a partecipare, provvedono a giustificare la propria assenza al Sindaco del comune interessato ed al segretario e ad informare direttamente i propri delegati affinché li sostituiscano.
5. Il richiedente è informato della convocazione e può partecipare alla riunione ed al sopralluogo della Commissione personalmente o tramite suoi rappresentanti muniti di delega
6. In via generale l'esame delle pratiche sarà effettuato tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione.
7. Con la spedizione dell'ordine del giorno è trasmessa l'intera documentazione tecnica relativa alla domanda. La stessa e comunque è immediatamente consultabile, presso l'ufficio del segretario, da parte di tutti i membri della Commissione.

8. Eventuali domande giunte oltre i termini potranno essere accolte solo a seguito di richiesta motivata (urgenza, indifferibilità ecc....) previa disponibilità da parte dei componenti la stessa.
9. Nel caso non sia indicato il termine entro cui si desidera che venga esaminato il progetto o effettuato il sopralluogo, la richiesta sarà iscritta d'ufficio alla prima riunione utile, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle pratiche.

ART. 14- RIUNIONI

1. Le riunioni sono valide in presenza di tutti i componenti di cui all'art. 11 siano essi titolari o delegati.
2. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedure Civile.
3. Il presidente può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, funzionari dei settori ed uffici comunali competenti, in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato parere.
4. Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare.
5. La Commissione effettua i sopralluoghi concordando, ove possibile, date e orari con gli interessati.

ART. 15 - PARERI E VOTAZIONI

1. Il parere della Commissione relativo ai progetti o ai sopralluoghi è adottato con l'intervento di tutti i componenti necessari (effettivi o delegati) elencati all'art. 11, salve le ipotesi di cui ai commi seguenti.
2. La Commissione esprime parere articolato in relazione ai singoli argomenti trattati.
3. Il parere è positivo solo se si sono espressi in tal senso tutti i componenti di cui all'art. 11.

ART. 16 - VERBALE DI RIUNIONE

1. Per ogni seduta o sopralluogo viene redatto, a cura del segretario, il verbale di riunione che è firmato da tutti i componenti presenti.
2. Nel verbale sono riportati:
 - a) la concisa esposizione dei lavori svolti e delle determinazioni assunte;
 - b) i nomi dei componenti presenti;
 - c) l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
 - d) gli eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
 - e) tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente disposte.
3. Copia del verbale è tempestivamente trasmessa al richiedente e a tutti i partecipanti, in via telematica o notifica.
4. **In caso di urgenza, per eventi temporanei, il parere rilasciato dalla Commissione in fase di sopralluogo, sottoscritto da tutti i componenti, costituisce titolo abilitativo ai sensi dell'art. 68, 69 e 80 del TULPS.**

ART. 17 - COMMISSIONE RISTRETTA DI CONTROLLO

1. In conformità a quanto previsto all'art. 141, comma 1, lett. e) e 141 bis, comma 9 del R.D. 635/1931, il Presidente competente per territorio, sentita la Commissione, con proprio provvedimento, può individuare i componenti delegati ad effettuare i controlli con frequenza, comprendenti almeno il Dirigente medico o altro medico suo delegato ed il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato e altro tecnico competente per territorio.
2. I componenti di cui al comma 1 costituiscono la Commissione ristretta cui è demandato il compito di effettuare, con frequenza ed eventualmente secondo un piano periodico, il controllo del rispetto delle disposizioni di legge o impartite dalla Commissione, indipendentemente da procedimenti amministrativi in corso.
3. L'esito dei controlli e degli accertamenti operati dalla Commissione ristretta è comunicato a tutti i componenti la Commissione e si intende da questa ratificato ove non pervenga al Presidente motivato parere contrario da parte di uno o più dei suoi membri entro sette giorni dalla ricezione.

ART. 18 - COMPENSI E SPESE DI VERIFICHE E SOPRALLUOGO

1. Nel caso in cui si renda necessario la partecipazione di tecnici esperti (elettrotecnico, acustica, strutturale, ecc) è riconosciuto agli stessi un gettone di presenza per ogni seduta/giorno, nella misura stabilito con delibera di Giunta Comunale del comune capofila.
2. Nessun compenso è invece dovuto ai membri della commissione dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.

ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte dei comuni convenzionati e con decorrenza dalla data di pubblicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le eventuali disposizioni comunali in contrasto con quanto disposto dal presente atto.